



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**sezione staccata di Latina (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 546 del 2022, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Scavilana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dagli avvocati Corrado De Simone, Chiara De Simone e Federica Censi, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri  
di Giustizia;

Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata  
e difesa dall'avvocato Claudia Di Troia, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

Commissario ad acta nominato dalla Regione Lazio, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Comune di Cisterna di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Cori, Sfim Investimenti S.p.A., non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati in data 13 dicembre 2022:

1) del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 2, l.r. Lazio 06.08.1999, n. 14, n. 1 del 16 giugno 2022, avente ad oggetto l'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 873 del 02.12.2021;

2) per quanto occorrer possa, dell'atto di diffida approvato dalla G.R. Lazio con deliberazione 28.05.2021, n. 313;

3) per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 873 del 02.12.2021;

4) per quanto occorrer possa, del decreto del Presidente della Regione Lazio 04.03.2022 n. T00029;

5) per quanto occorrer possa e in parte qua, della Relazione di Sintesi dei Lavori effettuati per la Ricerca di Zone idonee allo stoccaggio della frazione secca dei Rifiuti, approvata il 10.01.2021, nonché di ogni atto ad essa correlato e presupposto;

6) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente, quantunque sconosciuto alla ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.,

per l'accertamento e la declaratoria della sussistenza del diritto di accesso della ricorrente e per l'emanazione del conseguente ordine di esibizione e rilascio di

copia dei documenti richiesti con l'istanza 03/04.08.2022 (“atti afferenti il procedimento di valutazione di idoneità dei siti al fine della localizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, menzionati dal Decreto del Commissario ad acta Ing. Illuminato Bonsignore n. 1 del 16 giugno 2022, nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto 4 marzo 2022 n. T00029”);

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Scavilana s.r.l. il 27 gennaio 2023:

1) del decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 78 del 21 novembre 2022, assunto al protocollo provinciale n. 45536 del 22.11.2022 e pubblicato sull'albo pretorio provinciale dal 22.11.2022 al 07.12.2022;

2) della nota della Regione Lazio prot. 651\_REG\_1666112418458, richiamata nel predetto decreto n. 78/2022, quantunque non conosciuta dalla ricorrente;

3) della nota della Provincia di Latina prot. n. 42042 del 27.10.2022, richiamata nel predetto decreto n. 78/2022, quantunque non conosciuta dalla ricorrente;

4) di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quantunque sconosciuto alla ricorrente e con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Cisterna di Latina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso notificato il 15 settembre 2022 e depositato il successivo 28 settembre la società Scavilana ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio, nominato

ai sensi dell'art. 19, comma 2, l.r. Lazio 6 agosto 1999, n. 14, n. 1 del 16 giugno 2022, avente ad oggetto l'individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina - Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 873 del 02.12.2021 e degli atti presupposti, nonché per l'accertamento della sussistenza del diritto di accesso della ricorrente ai documenti richiesti con l'istanza 03/04.08.2022 (“atti afferenti il procedimento di valutazione di idoneità dei siti al fine della localizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, menzionati dal Decreto del Commissario ad acta Ing. Illuminato Bonsignore n. 1 del 16 giugno 2022, nominato dal Presidente della Regione Lazio con Decreto 4 marzo 2022 n. T00029”).

2. Con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00029 del 4 marzo 2022, la Regione Lazio nominava l'ing. Illuminato Bonsignore quale Commissario ai sensi dell'art. 19, comma 2, legge regionale n. 14/99, per l'individuazione di uno o più siti, nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina, stabilendo che la durata dell'incarico a far data dal 1° marzo 2022, fosse di quattro mesi.

Sul tema della emergenza rifiuti, infatti, la Regione Lazio compulsava le Provincia di Latina ad attivarsi al fine di fronteggiare l'imminente esaurimento delle capacità di stoccaggio dei rifiuti inerti degli impianti in uso nel Lazio.

La società ricorrente espone in fatto che con il gravato decreto il Commissario ad acta ha proceduto, dunque, ad individuare per la localizzazione dei “nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti dopo trattamento” n. 3 siti, tra cui il “sito n. 1”, di proprietà della società ricorrente.

Trattasi del bene immobile individuato alle particelle 521, 526, 527 del Foglio 1, quota parte, di superficie pari a circa 34.000 mq, sito in località “la Villa” nel territorio comunale di Cisterna di Latina.

Il “sito n. 2”, dell'estensione di 43.000 mq, corrisponde al “sito industriale

dismesso nel 1990 dalla Goodyear” in Cisterna di Latina, mentre il “sito n. 3”, collocato in Aprilia, misura 77.000 mq e consiste in una “cava dismessa”.

Tutti e tre i siti risultano collocati nell’area nord della Provincia di Latina; due su tre si trovano nel Comune di Cisterna di Latina.

Quanto all’immobile della ricorrente, più in particolare, la società Scavilana rappresenta che con deliberazione di G.R. n. 8 del 16 gennaio 2009, la stessa è stata *“autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercitare per sette anni la cava di pozzolana in località “La Villa” nel territorio del Comune di Cisterna di Latina (LT) sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n. 1, partt. 521p, 524p, 526p, 527p) per una superficie di 11.60.00 ettari circa”*.

Cosicché, con scrittura autenticata del 2 agosto 2022 è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal Comune di Cisterna di Latina la convenzione Rep. n. 7276.

L’art. 2 della scrittura autenticata prevede che “la Convenzione ha per oggetto l’esecuzione da parte della Scavilana s.r.l. delle opere per l’escavazione del banco di materiale pozzolanico autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 8 del 16.01.2009”, da eseguire secondo le “prescrizioni indicate dal Comune di Cisterna di Latina con nota prot. n. 27416 del 09.08.2005”.

La convenzione Rep. n. 7276 del 02.08.2022, in premessa, precisa altresì che il Comune avrebbe richiesto l’”aggiornamento del progetto di scavo essendo l’area interessata dall’infrastruttura “Corridoio intermodale Roma - Latina” ovvero dalla bretella Cisterna – Valmontone”.

L’adeguamento delle aree di scavo è stato puntualmente trasmesso al Comune con le note prot. n. 34283 dell’11 luglio 2022 e n. 35012 del 15 luglio 2022, recanti l’aggiornamento del progetto.

Infine, a seguito dell’emissione del gravato decreto commissariale, con nota del 4 agosto 2022, trasmessa alla Regione Lazio, la ricorrente ha avanzato istanza di accesso a copia integrale, comprensiva di tutti gli allegati, degli atti afferenti il

procedimento di valutazione di idoneità dei siti al fine della localizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti, menzionati nel decreto.

Con nota prot. n. 776499 del 5 agosto 2022 la Regione Lazio ha inoltrato l'istanza di accesso al commissario ad acta che, tuttavia, non vi ha dato seguito.

3. Avverso il gravato provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione degli artt. 7 ss., l. 7.8.1990, n. 241 - Insussistenza dei presupposti ex art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 197 d.lgs. 03.04.2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente).

La società ricorrente lamenta, innanzitutto, di non essere stata messa in condizione di partecipare al procedimento di localizzazione dei siti, pur avendo un interesse diretto, concreto e attuale a tale partecipazione.

II. Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione e di istruttoria - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti.

Il decreto di localizzazione n. 1/2022 sarebbe poi manifestamente carente anche sotto il profilo motivazionale e istruttorio, giacché non darebbe conto delle indagini che hanno condotto alla individuazione dei siti, segnatamente di quello contrassegnato con il n. 1, di proprietà della ricorrente.

Difetterebbe, altresì, qualsivoglia accertamento in ordine alla fattibilità, alla realizzabilità e al possibile funzionamento dei siti; la valutazione della previa destinazione del sito della ricorrente ad altro utilizzo, con omissione di qualsivoglia riferimento al provvedimento autorizzatorio già intervenuto all'attività di scavo; della vicinanza del sito alla progettata bretella stradale Cisterna- Valmontone nonché alle abitazioni.

III. Errata considerazione dell'attività estrattiva da condurre nel sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3,

l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

IV. Omessa considerazione della prossimità del sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 rispetto all'asta fluviale denominata "Fosso di Femminamorta" - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200 d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Violazione del P.A.I., approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 17 del 04.04.2012 - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

V. Errata considerazione dell'arteria viaria prevista su parte del terreno di proprietà Scavilana, assoggettata a procedura di esproprio nell'ambito del "Sistema intermodale integrato pontino Roma -Latina/Cisterna-Valmontone"- Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Motivazione difettosa - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) -

Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

VI. Omessa considerazione della prossimità di reti e viabilità in prossimità del sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Come previsto a pagina 13 dell'Allegato A al Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, un ulteriore fattore escludente sarebbe costituito dalla presenza, nelle vicinanze, di reti e viabilità. In corrispondenza del confine nord del terreno è presente, infatti, un elettrodotto, mentre in corrispondenza del confine sud si snoda una linea ferroviaria.

VII. Errata considerazione dei vincoli, delle prescrizioni specifiche e delle caratteristiche territoriali del sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Violazione del P.T.P.R. Lazio (Tavola A, Tavola B e NN.TT.A.), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21.04.2021 - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.



VIII. Omessa considerazione del rischio sismico che caratterizza il sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Violazione della Deliberazione di G.R. n. 493 del 2019 e dell'All. C al Regolamento regionale n. 7/2021 - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

IX. Omessa considerazione dell'alta vulnerabilità geologica del sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa in rapporto ai fattori escludenti e ai fattori di attenzione progettuale dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

X. Omessa considerazione del difetto di adeguate vie di comunicazione conducenti al sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200 d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa anche in rapporto ai fattori preferenziali dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con

Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

XI. Omessa considerazione del difetto di baricentricità, rispetto al territorio dell'ATO, del sito indicato al n. 1 del decreto commissariale n. 1 del 16.06.2022 - Violazione degli artt. 182 bis, 196, 197, 199 e 200, d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di motivazione - Violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990 e norme correlate in tema di motivazione a supporto dell'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti - Istruttoria difettosa anche in rapporto ai fattori preferenziali dettati dal Piano regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio, approvato con Deliberazione consiliare n. 4 del 05.08.2020 (All. A) - Eccesso di potere sotto tutti i sintomatici profili, particolarmente per travisamento, erronea valutazione dei fatti ed illogicità manifesta.

XII. Violazione degli artt. 4, 5 e 11 ss. d.lgs. n. 152/2006 - Difetto di sottoposizione a verifica ambientale strategica (VAS) - In subordine, difetto di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

4. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso stante la carenza di interesse all'impugnativa degli atti regionali in esame da parte della società Scavilana.

Inoltre, anche rispetto l'atto provinciale di individuazione dei siti non sussisterebbe alcun pregiudizio attuale per la ricorrente.

5. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Cisterna di Latina, in qualità di soggetto cointeressato, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

6. Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2022, su accordo delle parti, è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo delle sospensive.

7. All'esito della camera di consiglio del 23 novembre 2022, con ordinanza collegiale n. 918/2022, rilevato che l'amministrazione ha integralmente soddisfatto l'interesse della parte all'accesso degli atti richiesti, è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di accesso ai documenti.

8. Con motivi aggiunti depositati in data 13 dicembre 2022, la società ricorrente ha ulteriormente precisato i motivi già dedotti con il ricorso principale, sottolineando come, dalla documentazione ostesa, emerga in modo ancor più evidente il difetto di istruttoria e di motivazione del gravato provvedimento.

9. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 27 gennaio 2023, la società Scavilana ha, poi, impugnato il decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 78 del 21 novembre 2022, unitamente agli atti in esso richiamati, con cui è stato decretato:

- *“di provvedere all’aggiornamento del Piano Provinciale dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio n. 8 dell’11 aprile 2018, agli esiti della ricerca ed individuazione dei siti contenuti nel decreto del Commissario ad acta n. 1 del 16 giugno 2022”;*

- *“di provvedere, nelle more del completamento dell’iter di approvazione dei documenti necessari per l’istituzione degli EGATO, all’attivazione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi del d.lgs. n. 152/06, dei siti individuati nell’ambito delle attività di ricerca sopra descritte, in coerenza con i piani e programmi che possono avere un impatto significativo sulla salute e sull’ambiente”.*

10. In data 31 marzo 2023, si è costituita in giudizio la Provincia di Latina eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso principale in quanto la mera individuazione del sito non equivarrebbe a rendere attuale e concreto l’interesse ad agire della ricorrente.

Del pari è invocata l’inammissibilità anche del ricorso per secondi motivi aggiunti in quanto il decreto del Presidente della Provincia n. 78/2022 avrebbe natura di mero atto endoprocedimentale.

11. Alla pubblica udienza del 7 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla Provincia di

Latina nonché dalla Regione Lazio sull'inammissibilità del ricorso principale per carenza d'interesse ad agire della società ricorrente, stante l'asserita non immediata lesività dell'atto con cui il Commissario ad acta ha provveduto all'individuazione dei siti idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO Latina.

1.1. Giova, innanzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento della fattispecie in esame.

Ai sensi dell'art. 196, d. lgs. n. 152/2006, sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del decreto, tra le altre:

*“a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;*

*(...)*

*n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);*

*o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare”.*

Ai sensi dell'art. 197, comma 1, d. lgs. 152/2006, è invece di competenza delle province:

*“d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'Autorità d'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non*

*idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”.*

1.2. Ebbene, nel caso di specie, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020, la Regione Lazio ha adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti, dettando, come previsto dal sopra citata normativa, i criteri di riferimento per l'individuazione dei siti da parte delle Province (art. 199, comma 3, lett. d, d. lgs. n. 152/2006).

Con specifico riferimento all'ATO di Latina, nel Piano di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. n. 4/2020, al paragrafo 11.1, è stato espressamente *“fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l'ATO stesso.*

*Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell'intero ATO”.*

Di fronte all'inerzia della Provincia di Latina, la Regione - dapprima con la deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 28 maggio 2021, recante: *“Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, preordinata all'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte della Provincia di Latina”*, poi con la deliberazione 2 dicembre 2021, n. 873 - ha esercitato i poteri sostitutivi di cui all'art. 19, comma 2, legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, procedendo alla nomina di un Commissario ad acta avente il compito di provvedere all' *“individuazione di uno o più siti nel territorio della Provincia di Latina, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti per garantire l'autosufficienza dell'ATO di Latina”.*

1.3. Ciò posto, i poteri conferiti al Commissario non appaiono circoscritti a una mera attività istruttoria e preparatoria di individuazione di zone idonee,

propedeutica alla redazione del piano, concretandosi, invece, nell'adozione di atti formali di individuazione definitiva dei siti dove realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti destinati al servizio integrato (secondo la formula dell'art. 196, comma 1, lett. d) d.lgs. 152 del 2006) che dovranno poi confluire nel piano provinciale.

Non può dubitarsi, dunque, della immediata lesività del provvedimento di individuazione dei siti, come effettuata dal Commissario nel provvedimento adottato in data 16 giugno 2022 ed oggetto della presente impugnativa.

Dalla esatta individuazione dei tre siti considerati idonei per la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti non può che conseguire, infatti, un'attività, da parte della Provincia, meramente ricognitiva in quanto il margine di discrezionalità dell'ente provinciale non potrà che ridursi a una scelta nell'ambito della rosa dei tre siti prescelti (che potrà essere di uno o anche di tutti) che implica, comunque, una rilevanza esterna lesiva per le proprietà interessate, in primo luogo, in termini di perdita immediata del valore di mercato dei beni stessi.

Gli atti impugnati, inoltre, se è vero, come sostiene la Provincia, che non approvano nessun piano, senza dubbio introducono elementi certi e definitivi e non meri atti compulsivi o proposte, orientando la futura gestione pubblica dell'ATO.

Nel caso di specie, più specificamente, si è in presenza di un provvedimento che individua la possibile localizzazione di un impianto di smaltimento rifiuti, dunque un intervento puntuale sul territorio, rispetto al quale assume valenza il criterio della lesività dell'atto nei confronti di soggetti che presentino una posizione differenziata, con la conseguenza che l'elemento della *vicinitas*, unitamente al requisito della sussistenza di un pregiudizio, è idoneo a fondare la legittimazione e l'interesse ad agire ai fini della sua impugnativa.

Secondo i principi generali, la legittimazione processuale si rinviene, infatti, in capo ai soggetti che presentino una posizione differenziata, in virtù della titolarità, a monte, di una posizione giuridica soggettiva sostanziale specifica, avendo il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa il carattere di giurisdizione soggettiva.

Qualora, quindi, il provvedimento, come nella specie, preveda la possibile localizzazione di un impianto e sia idoneo a causare un pregiudizio, non può negarsi legittimazione ad agire al soggetto proprietario della porzione di terreno interessata.

Non può condividersi la posizione delle resistenti amministrazioni secondo cui l'interesse ad agire sussisterebbe solo allorché sarà effettivamente disposta la realizzazione dell'impianto.

In primo luogo, infatti, la sola destinazione dell'area alla localizzazione dell'impianto ha effetti negativi per chi è in rapporto di *vicinitas* con l'area, come per i proprietari dei suoli limitrofi, impattando, come già detto, sul valore di mercato delle aree medesime.

Inoltre, l'aspetto urbanistico di localizzabilità sul territorio è uno dei principali, se non il principale, requisito per il rilascio dei titoli abilitativi o di autorizzativi per la realizzazione dell'impianto.

Una volta determinata l'individuazione dei siti, con la relativa destinazione dell'area, i successivi titoli si presentano alla stregua di atti consequenziali, nel senso che riguardano in gran parte il *quomodo* di realizzazione dell'impianto e non più l'*an*.

L'interesse ad agire, inoltre, non può che derivare da un pregiudizio concreto determinato dalla nuova previsione di destinazione, pregiudizio che non necessariamente deve essere limitato all'aspetto economico (quale la diminuzione di valore dei beni di proprietà dei ricorrenti), ma anche dalla generale diminuzione della possibilità di godimento dei beni di proprietà (per la minore salubrità dei luoghi ovvero in relazione alla tutela della salute) o dalla stessa fruibilità dei luoghi (in senso conforme, con riguardo al caso della localizzazione di un impianto industriale sul territorio, ovverosia di un variante specifica del P.R.G., Cons. St, II, 26 agosto 2022, n. 7484).

1.4. Da ciò consegue la piena legittimazione ad agire della società Scavilana con

riguardo all'impugnativa degli atti che individuano, quale sito idoneo all'installazione di un impianto di smaltimento rifiuti, il terreno di proprietà della medesima.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è, dunque, priva di pregio.

2. Venendo al merito, il ricorso è fondato.

Tutti i motivi spiegati capillarmente da parte ricorrente si incentrano nella sostanziale censura del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione del decreto con cui il Commissario ad acta ha proceduto all'individuazione di tre siti per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento dei rifiuti nella Provincia di Latina.

Il gravato decreto, specificatamente, nel rilevare che *“non ci sono impianti di discarica attivi nell'ATO Latina”* e che *“la Provincia di Latina non si è ancora dotata della necessaria impiantistica di smaltimento per il fabbisogno necessario alle proprie esigenze”*, dà conto che il Commissario ha proceduto ad avviare la propria attività in data 5 marzo 2022.

Il decreto n. 1/2022, nella parte motiva, considera quindi:

- *“che il citato Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio all'allegato A/Sezione Criteri di Localizzazione elenca, con riferimento agli aspetti ambientali, idrogeologici, di difesa del suolo e territoriali, i fattori escludenti, i fattori di attenzione progettuale e i fattori preferenziali, nonché i criteri di localizzazione per le discariche;*
- *che sono state selezionate, per la valutazione di idoneità, n. 10 aree site in provincia di Latina nei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori, Fondi, Priverno e Terracina;*
- *che si è resa necessaria anche una valutazione di natura paesaggistica con riferimento alle Tavole A "Sistemi ed Ambiti di Paesaggio" e alle Tavole B "Beni Paesaggistici" di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b) e c), oltre che alle NTA, del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021”.*



Nella parte dispositiva, infine, il provvedimento n. 1/2022 individua, tra i dieci siti menzionati (ma non resi noti), tre siti, precisando *“che ciascuno di essi singolarmente garantisce l’autosufficienza dell’ATO Latina”*.

Quanto al sito n. 1, di proprietà della ricorrente, il decreto n. 1/2022 si limita a motivare che:

- il sito è *“già oggetto di richiesta di autorizzazione ad attivare una cava pozzolanica”*;
- *“la superficie dichiarata idonea”, pari a 34.000 mq, “è quota parte della superficie complessiva di 148.394 mq delle citate particelle, sia per la necessità del distanziamento di almeno 60 m dalla progettata strada Cisterna Valmontone facente parte del “Corridoio intermodale Roma-Latina” che dell’opportunità di distanziamento di almeno 300 m da alcune case sparse”*.

La motivazione del provvedimento, come censurato da parte ricorrente, si rileva del tutto carente sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello istruttorio.

2.1. Come detto, l’Allegato A del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato dalla Regione Lazio, approvato il 5 agosto 2020, prevede espressamente che:

a) *“Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali, sono elaborati a cura della Regione Lazio i seguenti criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti; tali criteri saranno poi applicati a livello provinciale affinché, in fase di attuazione dei Piani di gestione dei rifiuti siano individuati, a cura dei soggetti attuatori, i siti idonei alla localizzazione”*.

b) *“Sotto il profilo metodologico, la procedura di localizzazione si articola nelle seguenti fasi:*

*Fase I: definizione dei fattori escludenti, discendenti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dagli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori locali;*

*Fase 2: definizione dei fattori di attenzione progettuale, collegati a disposizioni derivanti dalla normativa vigente che tutela aree da sottoporre a vincolo secondo il*

*parere dell'ente interessato;*

*Fase 3: definizione dei fattori preferenziali per la localizzazione degli impianti.*

*La determinazione dei fattori/criteri che si impongono come escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali alla localizzazione a livello di area vasta, costituisce il passaggio preliminare e imprescindibile per la corretta scelta del sito, in passaggi successivi, da parte degli altri soggetti competenti, all'interno dei rispettivi strumenti di programmazione”.*

Dunque, per la corretta scelta del sito la determinazione dei fattori escludenti, di attenzione progettuale o preferenziali nella localizzazione su vaste aree costituisce un “passaggio preliminare e imprescindibile”.

L’Allegato prosegue indicando poi specificatamente, per i tre macro gruppi fondamentali, vale a dire, 1) aspetti ambientali, 2) aspetti idrogeologici e di difesa del suolo, 3) aspetti territoriali, i fattori di localizzazione che devono essere considerati, elencando per ogni aspetto, quindi, i fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali che devono essere considerati ai fini della localizzazione dei siti.

Nella determina commissariale impugnata, a parte un mero generico riferimento alla considerazione dell’Allegato A, che elenca i criteri di localizzazione, si afferma che sono state valutate idonee n. 10 aeree site in Provincia di Latina, senza alcun minimo riferimento all’avvenuta valutazione nonché alla loro esplicitazione dei fattori che sono stati considerati al fine di ritenere tali aree idonee.

Posto ciò, il Commissario ha poi determinato di individuare tra le suddette 10 aree idonee, i tre siti per la localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento rifiuti anche qui attraverso una scarna e del tutto insufficiente motivazione rispetto ai molteplici fattori che avrebbe dovuto preliminarmente e imprescindibilmente considerare.

2.2. Con particolare riferimento all’individuazione del sito n. 1 Cisterna di Latina di proprietà della Scavilana, che è quello su cui si appunta il presente gravame, la ricorrente ha dettagliatamente censurato una molteplicità di fattori (tra quelli

elencati all'Allegato A su citato) rispetto ai quali da nessuno dei documenti versati in atti dall'amministrazione provinciale emerge che sia stata svolta una adeguata istruttoria e, conseguentemente, un'idonea valutazione da parte dell'organo commissariale a ciò deputato.

A tal fine si ritiene del tutto insufficiente il richiamo che la Provincia, nelle proprie memorie difensive, fa alle cartografie approvate con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 dell'11 aprile 2018, recante "Schema di proposta di Piano Provinciale dei rifiuti ai sensi della DCR Lazio n. 14 del 18/01/2012 - Revisione di aggiornamento 2018", successivamente adottate ed acquisite nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020.

Il fatto che i tre siti individuati ricadano nelle aree riportate in tali cartografie come non contenenti fattori escludenti/non condizionanti, non può in alcun modo supplire alla mancanza di un'espressa analisi dei fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali per ognuno dei macro aspetti da valutare (ambientale, idrogeologico e di difesa del suolo, territoriale), che nel caso di specie, dalla disamina dei documenti prodotti, non risulta essere stata effettuata.

D'altra parte, la stessa Provincia afferma espressamente che *"da quanto disposto dal Piano regionale si evince quanto solo in sede di autorizzazione (PAUR) e dunque in presenza di un progetto di impianto i criteri fissati dal Piano potranno essere valutati in concreto e persino derogati"* (pag. 15, memoria del 20 aprile 2023), con ciò ammettendo implicitamente che una concreta analisi dei fattori non è stata effettuata in quanto sarà effettuata a posteriori.

Il gravato decreto commissariale, oggetto del gravame principale, risulta dunque affetto da un'evidente carenza di motivazione laddove, ancor più, il rinvio che la Provincia fa nelle proprie memorie difensive alle cartografie approvate con deliberazione del Consiglio provinciale n. 8 dell'11 aprile 2018, recante "Schema di proposta di Piano Provinciale dei rifiuti ai sensi della DCR Lazio n. 14 del

18/01/2012 - Revisione di aggiornamento 2018”, e successivamente adottate ed acquisite nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio 2019-2025, e al fatto che detti siti ricadono nelle aree ivi riportate, non è in grado di spiegare il processo valutativo che ha portato il Commissario ad individuare, nell’ambito di tali aree, esattamente i tre siti nominati tra i quali figura appunto quello della ricorrente.

Né vale a chiarire l’esatta scelta dei tre siti compiuta dal Commissario nemmeno la scarna relazione tecnica del 19 aprile 2023, prodotta dalla provincia di Latina in sede processuale, all’allegato documento n. 30, che ancora una volta si limita alla mera riproduzione delle cartografie del territorio provinciale già precedentemente approvate.

2.3. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta, più in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione del gravato decreto in ordine alla valutazione della previa destinazione del sito della ricorrente ad altro utilizzo, con omissione di qualsivoglia riferimento al provvedimento autorizzatorio già intervenuto all’attività di scavo.

I motivi sono meritevoli di accoglimento.

Se è vero che le aree in cui sono presenti cave dismesse sono indicate nel piano regionale quali fattori preferenziali per l’individuazione dei siti di smaltimento rifiuti, il terreno di proprietà della società ricorrente, come dimostrato documentalmente, non è una cava dismessa.

Il gravato decreto si limita, in modo oltre che carente, del tutto erroneo, ad indicare che il sito n. 1 di proprietà di Scavilana è “sito già oggetto di richiesta di autorizzazione ad attivare una cava pozzolanica”, omettendo qualsiasi riferimento al fatto che l’istanza di autorizzazione è stata accolta e il provvedimento di autorizzazione regionale è stato alla fine adottato con delibera di G.R. n. 8 del 16 gennaio 2009.

A tale delibera, come previsto, è seguita, poi, la sottoscrizione della convenzione, dopo un articolato iter procedimentale, in data 3 agosto 2022.

Sebbene la convenzione, atto attuativo della delibera autorizzatoria, sia successiva

di qualche mese al gravato decreto commissariale, è fuori di dubbio che la società ricorrente fosse stata, sin dal 2009, autorizzata ad ivi realizzare un'attività economica estrattiva, la considerazione della quale, da parte del commissario, è stata svolta in termini del tutto potenziali anziché attuali.

2.4. Con gli ulteriori motivi di gravame, parte ricorrente lamenta, ancora, la mancata valutazione, oltre che dell'esercizio sul sito di un'attività economica già autorizzata in favore della società ricorrente, una serie di molteplici fattori che del pari non sono stati oggetto di valutazione da parte del commissario nel provvedimento de quo, quali:

- a) la prossimità del sito ad abitazioni, ancorché scarse;
- b) la distanza del sito (inferiore a 150 mt.) dal "Fosso di Femminamorta";
- c) l'assoggettamento di parte dell'immobile de quo ad esproprio al fine della costruzione del "tratto Cisterna Valmontone svincolo Appia";
- d) la presenza, nelle vicinanze, di reti di viabilità;
- e) il rischio sismico e la vulnerabilità geologica dell'area;
- f) l'inesistenza di adeguate vie di comunicazione;
- g) il difetto di baricentricità del sito rispetto al territorio dell'ATO.

Ebbene, rispetto a tali fattori denunciati da parte ricorrente, nessuna considerazione emerge nel decreto commissariale né, tantomeno, nelle memorie difensive prodotte in giudizio dagli evocati enti territoriali.

Anche sotto tali rilevati profili, dunque, si deve riscontrare un difetto di adeguata istruttoria e motivazione.

2.5. Posta, dunque, la rilevata carenza istruttoria e motivazionale in merito ai plurimi fattori evocati in giudizio dalla ricorrente, come sopra esposti, si rivela altresì fondato il primo motivo di gravame con il quale parte ricorrente lamenta la mancata partecipazione procedimentale che le avrebbe consentito di eccepire, ancor prima che nella sede processuale, tali molteplici fattori escludenti che renderebbero il sito inidoneo ad ospitare un impianto di smaltimento rifiuti.

Il motivo è meritevole di accoglimento, in quanto in qualità di società proprietaria dell'immobile interessato dalla localizzazione, la Scavilana avrebbe dovuto ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7, l. n. 241/90, poiché, come già detto, innanzitutto il provvedimento di localizzazione è idoneo come tale a produrre effetti diretti sulla sua sfera giuridica, in secondo luogo essa, in tale sede, avrebbe ben potuto rappresentare le molteplici ragioni ostative alla predetta localizzazione, come ha analiticamente effettuato in sede processuale.

D'altra parte, come affermato recentemente dalla Corte Costituzionale proprio in materia di rifiuti, "il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto ""è nella sede procedimentale ... che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l'imparzialità della scelta, alla stregua dell'art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell'interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost. (sentenza n. 69 del 2018)"" (sentenza n. 116 del 2020)" (Corte Cost. 21/12/2020, n. 272).

Anche il primo motivo, dunque, è meritevole di accoglimento.

3. Infondato si palesa, invece, il solo motivo di ricorso con cui la ricorrente contesta il difetto di sottoposizione a verifica ambientale strategica (VAS).

La Provincia, con il parimenti gravato decreto n. 78 de 21 novembre 2022, ha, infatti, disposto, tra l'altro, nel dare esecuzione all'intervenuta individuazione dei siti, "di provvedere, nelle more del completamento dell'iter di approvazione dei

documenti necessari per l'istituzione degli EGATO, all'attivazione della valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi del d. lgs. n. 152/2006".

Ebbene, la Vas, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, 10 febbraio 2022, n. 963), ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi "assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile" (art. 4, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale").

Si tratta di un procedimento che comprende "lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio" (art. 5, comma 1, lett. a).

L'art. 4 della direttiva 27 giugno 2001, n. 42 - "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" - prevede che la Vas "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa".

L'art. 11 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che: i) "la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende" (comma 1); ii) tale valutazione "è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso" (comma 3, prima parte); iii) la valutazione "è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione" (comma 3, seconda parte).

*“Dalla normativa riportata emerge come il rapporto tra i due procedimenti,*

*ambientale e urbanistico, non implica necessariamente che il procedimento ambientale debba iniziare prima del procedimento urbanistico, essendo legittimo anche un inizio successivo purché la Vas si concluda prima della conclusione del procedimento urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio, 2005, n. 975; Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2014, n. 2569)” (così Cons. St. n. 963/2022, cit.).*

Nella fattispecie in esame, risulta che al procedimento amministrativo di individuazione dei siti, conclusosi con la delibera del Commissario ad acta n. 1 del 2022, è comunque seguito l'avvio del procedimento di VAS con la delibera della Provincia di Latina n. 78 del 2022.

Ne consegue, sul piano dei tempi di svolgimento delle procedure, il rispetto delle norme di disciplina della materia.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti devono, infine, essere accolti, con conseguente annullamento del decreto n. del 6 giugno 2022, nella parte in cui ha proceduto all'individuazione del sito n. 1 di proprietà di Scavilana s.r.l.

5. Del pari devono essere accolti i secondi motivi aggiunti con i quali è stato impugnato il decreto del Presidente della Provincia n. 78 del 21 novembre 2022, che deve dunque essere annullato nella parte in cui detta disposizioni consequenziali all'individuazione del sito di proprietà di Scavilana s.r.l., in quanto affetto da invalidità derivata.

6. La complessità della fattispecie trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e conseguentemente annulla il decreto del commissario ad acta n. 1 del 2022 e il decreto della Provincia di Latina n. 78 del 2022, in parte qua.



Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Francesca Romano**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**